
PARTE SPECIALE R

REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE



INDICE

1.	Le fattispecie di reato previste dagli articoli 25- <i>septiesdecies</i> e 25- <i>duodevicies</i> D.Lgs. n. 231 del 2001	3
3.	Le Aree a Rischio Reato	7
4.	Norme di Comportamento Generale	7
5.	Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato	8
6.	Compiti dell'OdV	8



1. Le fattispecie di reato previste dagli articoli 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* D.Lgs. n. 231 del 2001

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro il patrimonio culturale, richiamati dall'art. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del D. Lgs. 231/2001, ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Fondazione di Mirandola.

Individua inoltre le cosiddette aree a rischio reato (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Fondazione di Mirandola i seguenti reati:

FURTO DI BENI CULTURALI (ART. 518-BIS C.P.) Tale reato si realizza quando un soggetto si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri.

APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI (ART. 518-TER C.P.) Il reato è applicabile qualora un soggetto, per procurare un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-QUATER C.P.) Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI (ART. 518-SEXIES C.P.) Tale reato si configura qualora beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, siano sostituiti o trasferiti, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI (ART. 518-OCTIES C.P.) Il reato è applicabile quando un soggetto "forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza".

VIOLAZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-NOVIES C.P.) La fattispecie reato si configura in uno dei seguenti casi: (i) un



soggetto, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali; (ii) un soggetto, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; (iii) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI (ART. 518-DECIES C.P.)

Il reato è applicabile nei casi in cui un soggetto importi beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI (ART. 518-UNDECIES C.P.)

Tale reato si applica quando un soggetto “trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione”.

DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI (ART. 518-DUODECIES C.P.)

Il reato è applicabile nei casi in cui un soggetto distrugga, disperda, deteriori o renda in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri ovvero deturpi o imbratti beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destini beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 518-TERDECIES C.P.)

Il reato si configura qualora un soggetto commetta fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

CONTRAFFAZIONE DI OPERE D'ARTE (ART. 518-QUATERDECIES C.P.)

La fattispecie reato si applica in uno dei seguenti casi: (i) un soggetto, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; (ii) un soggetto, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; (iii) un soggetto, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti; (iv) un soggetto, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti.

2. Le sanzioni previste in relazione ai reati di cui agli articoli 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* D.Lgs. n. 231 del 2001

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli articoli 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Art. 518 <i>novies</i> c.p.p.	Da 100 a 200 quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi.
Artt. 518 <i>ter</i> c.p. 518 <i>decies</i> c.p. 518 <i>undecies</i> c.p.	Da 200 a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi.
Artt. 518 <i>duodevicies</i> c.p.	Da 300 a 700 quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio



Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
518 <i>quaterdecies</i> c.p.		dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi.
Artt. 518 <i>bis</i> c.p. 518 <i>quater</i> c.p. 518 <i>octies</i> c.p.	Da 400 a 900 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi.
Artt. 518 <i>sexies</i> c.p. 518 <i>terdecies</i> c.p.	Da 500 a 100 quote	- Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 d.lgs. n. 231/2001

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento.



3. Le Aree a Rischio Reato

In considerazione dell'attività svolta da Fondazione, i reati previsti articoli 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, sono stati considerati potenzialmente rilevanti nelle seguenti aree/attività sensibili:

1. Inventariazione
2. Valutazione del patrimonio culturale
3. Acquisizione di beni culturali:
 - a) Criteri di selezione
 - b) Modalità di selezione;
 - c) Processo di acquisto;
 - d) Alienazione, prelazione e importazione ed esportazione;
4. Gestione del patrimonio culturale
5. Cessione del patrimonio culturale
6. Prestiti di beni culturali
7. Trasporto e assicurazione

Eventuali integrazioni delle attività a teorico rischio potranno essere proposte dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Fondazione per effetto dell'evoluzione della sua attività e, conseguentemente, di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni.

4. Norme di Comportamento Generale

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati individuati al precedente paragrafo 1) e ritenuti rilevanti per Fondazione di Mirandola, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure della Fondazione:

- a) rispettare la normativa italiana applicabile (Codice dei beni culturali; disposizioni del codice civile, del codice penale, leggi e regolamenti speciali in materia, etc.);
- b) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 1);
- c) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1), possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;

In aggiunta a quanto sopra previsto, è necessario precisare che:

- a) tutti i destinatari del Modello devono intraprendere le misure cautelative richieste al fine di preservare l'integrità e l'incolumità dei beni culturali, anche quelli eventualmente presenti e/o rinvenuti all'interno di cantieri;



- b) tutti i destinatari del Modello devono assicurarsi che il personale coinvolto direttamente nella gestione del patrimonio culturale sia adeguatamente informato e formato. Ciò anche in relazione ai lavori all'interno di cantieri, ove le maestranze devono essere formate sulle modalità di gestione esecuzione dei lavori in presenza di beni aventi rilevanza artistico-culturale.

In relazione alle attività svolte all'interno dei cantieri aventi ad oggetto beni immobili (es. castello) occorre:

- a) condurre, in fase di definizione progettuale, le opportune valutazioni e rilievi del caso al fine di individuare eventuali beni aventi carattere artistico-culturale all'interno del cantiere, tracciando in forma scritta le risultanze delle indagini condotte;
- b) segnalare tempestivamente alle autorità competenti la presenza di beni culturali rinvenuti nello svolgimento delle attività progettuali e precedentemente non rilevati dalle attività di studio della commessa;
- c) comunicare tempestivamente eventuali anomalie e/o elementi sospetti che coinvolgano i beni artistico-culturali presenti e/o rinvenuti nel cantiere;
- d) implementare un apposito registro volto ad identificare gli accessi al cantiere da parte del personale incaricato e di eventuali soggetti terzi.

5. Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato

La Fondazione si è dotata di un apposito regolamento di Gestione del Patrimonio Culturale, che costituisce parte integrante del Modello ex D.Lgs 231. Il citato Regolamento di Gestione del Patrimonio Culturale costituisce un protocollo di prevenzione specifico dei reati contro il patrimonio culturale, in relazione alle attività sensibili elencate al paragrafo 3.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi controlli e/o procedure, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi al sito *intranet* della Fondazione e di rispettarne i termini e le modalità.

6. Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione delle condotte di cui alla presente Parte Speciale, lo stesso è tenuto a:

- a) verificare la conoscenza ed il rispetto, da parte dei Destinatari, del Modello 231 nonché delle prescrizioni e dei comportamenti ivi contenuti tramite specifica attività di testing;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Fondazione ha pianificato al fine di prevenire il rischio di commissione delle condotte di cui alla presente Parte Speciale;

c) verificare l'effettiva formazione dei Destinatari in merito ai reati oggetto della presente Parte Speciale.

Inoltre, i Destinatari sono tenuti ad informare l'OdV in merito a:

- eventuali deroghe e/o eccezioni rispetto ai protocolli contenuti nella presente Parte Speciale;
- (eventuali deroghe e/o eccezioni rispetto alla procedura (tempestivamente);
- (non conformità rilevanti dei fornitori; (iii) coinvolgimento di fornitori nell'ambito di procedimenti penali, anche per fatti estranei al rapporto con la Fondazione;
- eventuali richieste indebite da parte dei fornitori a personale od Organi della Fondazione.